



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 65 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 4072/14/ASPRGVET Class 7910 del 02.09.2014 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 4072/14/ASPRGVET Class 7910 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 02 Settembre 2014, ore 11,00, redatto, presso gli uffici dello stesso, dal Dott. FARINA Gaetano, Uff. di P.G., Medico Veterinario del predetto Dipartimento, in riferimento ai fatti accertati dallo stesso, unitamente al Dott. SCRIBANO Paolo in data 01.09.2014, durante il sopralluogo ispettivo, effettuato presso il mangimificio “*Coral.Lo s.r.l.*”, con numero di riconoscimento *αIT000040RG*, sito a Ragusa in C/da Monachella, via Can. Occhipinti s.n.;

Visto che in relazione al sopralluogo predetto venivano impartite delle prescrizioni con nota prot. n.° 4061/14/ASPRGVETRG del 02.09.2014 dal SIAPZ dell’ASP di Ragusa;

Atteso che Legale Rappresentante della Ditta mangimi “*Coral.Lo s.r.l.*” con sede legale a Ragusa in C/da Monachella, via Can. Occhipinti s.n., è la Sig.ra **CORALLO Maria**, nata a Ragusa il 06.04.1961 ed ivi residente in via L. Visconti n.° 21, a carico della quale è stata accertata la violazione dell’Allegato II del Regolamento CE n.° 183/2005, che “*pur prevedendo, nel manuale aziendale, prelievi per esami di laboratorio su materia prima per mangimi e prodotti finiti per accertamenti qualitativi, non li esegue secondo quanto previsto sia per numerosità campionaria che per scadenze*”;

Considerato che tale violazione è sanzionata dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n.° 142 del 14.09.2009, che così recita: “*Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti generali di cui all’Allegato II del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000*”.

Visto, quindi, che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da €. 500,00 ad €. 3.000,00, nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.000,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mezzo servizio postale, con Raccomandata AG n.°76527761101-5 il giorno 05.09.2014 alla Sig.ra CORALLO Maria, nella qualità di Legale rappresentante del mangimificio “*Coral.Lo s.r.l.*”, con numero *αIT000040RG*;

Visto che nel verbale come sopra notificato è stata specificata alla Sig.ra CORALLO Maria, nella sua qualità, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all’Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi, presentati dalla ricorrente Sig.ra CORALLO Maria, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta di mangimi “*Coral.Lo s.r.l.*”, al Sindaco del Comune di Ragusa, quale Autorità competente *pro tempore* in data 24.09.2014 e trasmessi dall’Avvocatura del Comune medesimo all’ASP di Ragusa, quale Autorità competente ai sensi del D.D.G n.° 01185 del 13.6.2013, ed acquisiti con nota prot. n.° E-0009625 del 28.04.2015;

Viste le controdeduzioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP di Ragusa a firma del Medico veterinario Dott. Farina Gaetano, trasmesse con nota prot. n.° 3407/15/ASP.RG.VET.RG class 7910 del 25.05.2015, in cui si dichiara che a parere dello scrivente servizio gli scritti difensivi della ricorrente Sig.ra CORALLO Maria non possono essere accolti favorevolmente;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all’art. 14 della Legge 689/81;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra CORALLO Maria nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

L'ispezione dell'1.9.2014 ha evidenziato una carenza nell'esecuzione di prelievi sulla materia prima, destinata a mangimi e prodotti finiti, da sottoporre ad esami di laboratorio per gli accertamenti previsti sia dal manuale di controllo interno della ditta stessa e soprattutto dalla normativa in materia che regola *tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione del settore dei mangimi siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi.*

L'allegato II del regolamento CE 183/2005 prevede l'adozione di misure tecniche o organizzative per evitare o ridurre al minimo, a seconda delle necessità, le contaminazioni incrociate e gli errori e deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo di qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali.

La ricorrente sig.ra Corallo Maria, nei propri scritti difensivi, precisa che il mangimificio dal 01.01.2014 al 01.09.2014 ha eseguito le analisi, di cui allega i relativi rapporti di prova a supporto, nonostante, come asserisce, la quantità modesta di materie prime acquistate e la loro breve permanenza nel mangimificio, *i cui silos vengono puliti ad ogni svuotamento.*

La stessa afferma che tali analisi risultano essere sufficienti *a garantire i requisiti di igiene dei mangimi prodotti e di operare conformemente ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento CE 183/2005.*

Nelle controdeduzioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria su quanto asserito negli scritti difensivi della parte, si sottolinea che la stessa Sig.ra Corallo Maria ha consapevolezza dell'importanza degli accertamenti analitici sul mangime prodotto, infatti ne indica la frequenza sul manuale di autocontrollo tenuto dalla ditta, per evitare il pericolo di potenziali contaminazioni (da salmonelle) durante le varie fasi di lavorazione, ma poi nei fatti *non esibisce alcuna nota relativa agli accertamenti analitici per la ricerca di salmonelle sul prodotto finito.*

Per quanto invece riguarda gli accertamenti su sostanze antiparassitarie nella materia prima in entrata, l'organo accertatore ritiene che la ricorrente ha prodotto documentazione *che viene accolta favorevolmente.*

Visionata la documentazione prodotta dalla ricorrente, tenuto conto del parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria sfavorevole all'accoglimento degli scritti per la parte riguardante gli accertamenti sul prodotto finito, non può essere accolta la richiesta della sig.ra Corallo Maria di annullamento della sanzione, che però per l'assenza di precedenti violazioni della stessa specie nel quinquennio precedente può essere ridotta nella misura del minimo edittale anche in considerazione del parere favorevole espresso dal Dipartimento Veterinario sui controlli sulle sostanze antiparassitarie.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTA il D. Lgs. 14 settembre 2009 n.° 142.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla **Sig.ra CORALLO Maria**, nata a Ragusa il 06.04.1961 ed ivi residente in via L. Visconti n.° 21, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta di mangimi "**Coral.Lo s.r.l.**", sita a Ragusa in C/da Monachella via Can. Occhipinti s.n., il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al pagamento del minimo edittale**);

Ingiunge

Alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (eurocinquecentosessantasei/00)





Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **Corallo Maria**, sopra generalizzata, residente a Ragusa in via **L. Visconti n.° 21**, nella qualità di Legale Rappresentante del Mangimificio **“Coral.LO s.r.l.”**, con numero *αIT000040RG*, sito a Ragusa in C/da Monachella via Can. Occhipinti s.n.;

ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ed Igiene Urbana SIAPZ di Ragusa).

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

15 GIU. 2015

Ragusa, _____

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*



